

art. 14,32 d.l. 31 maggio 2010 n. 78

- Fermo quanto previsto dall'art. 3,27-29 legge 244/2007 i Comuni con popolazione < 30.000 abitanti non possono costituire società
- Liquidazione o cessione quote entro il 31/12/2010
- Eccezioni: società con partecipazione paritaria o proporzionale agli abitanti costituite da piu' comuni con popolazione complessiva > 30.000
- Posizione ANCI "fermo quanto previsto" = società ancora possibili?

art. 14,32 d.l. 31 maggio 2010 n. 78

- Divieto già operante di costituire nuove società
- Termine perentorio/ordinatorio per lo scioglimento
- Quali società? Partecipazione totalitaria? Maggioritaria? tutte le partecipate? Il termine "costituire" fa pensare alla partecipazione totalitaria.
- Convenienza economica della cessione?
- Problematiche connesse a tipologie peculiari di società es. farmacia comunale
- Possibile ipotizzare una "holding" (es. azienda speciale) che detiene le partecipazioni in via indiretta?

art. 3,27 e ss legge 244/2007

- obiettivo: tutelare la concorrenza e il mercato (il mercato non puo' essere distorto dalla presenza di soggetti avvantaggiati dal finanziamento pubblico). La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la norma
- Tentativo di limitare una proliferazione ritenuta indebita e dannosa delle società partecipate
- Società viste come strumenti per aggirare divieti e vincoli (personale, patto di stabilità etc)

art. 3,27 e ss legge 244/2007

- soggetti interessati: tutte le p.a. (art. 1,2 d.lgs 165/2001)
- Solo partecipazioni "dirette" ma attenzione a vincoli di altre norme es. D.L. 233/2006 (le società strumentali dei comuni non possono detenere partecipazioni in società o enti aventi sede in Italia)
- Anche partecipazioni di minoranza
- Se l'attività non rientra tra le finalità istituzionali, non è possibile reinternalizzare il servizio

art. 3,27 e ss legge 244/2007

- procedura:
 - Consiglio comunale per la verifica della possibilità di assumere/mantenere partecipazioni
 - Delibera motivata da trasmettere alla Corte dei Conti
 - Entro 36 mesi: cessione delle partecipazioni non ammesse, rispettando procedure ad evidenza pubblica (termine ordinario C.d.C. Lombardia 48/2009: avvio delle procedure)
 - eliminato il riferimento alla responsabilità erariale connessa al mancato avvio delle procedure (ma il danno erariale evidentemente puo' sempre essere rilevato in relazione alla violazione della norma e ai costi sostenuti per il mantenimento di partecipazione non consentita)

art. 3,27 e ss legge 244/2007

- Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
- **Alternative alla "cessione"?**
 - Recesso del socio pubblico
 - Scioglimento previa liquidazione

art. 3,27 e ss legge 244/2007

- le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

art. 3,27 e ss legge 244/2007

- E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

art. 3,27 e ss legge 244/2007

- difficoltà nell'individuazione delle finalità istituzionali
- **art. 13 del TUEL:** Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

art. 3,27 e ss legge 244/2007

- C.d.C. Veneto parere 5/2009: confronto dell'oggetto sociale con le finalità istituzionali, desunte dal TUEL ma anche dagli schemi di bilancio, dallo statuto, dal programma di mandato
- Evitare di inserire nell'oggetto sociale attività eterogenee o potenzialmente in contrasto con il dettato normativo (C.dC. Lombardia 48/2008)

art. 3,27 e ss legge 244/2007

- Servizi di interesse generale (C.d.C. Veneto 5/2009)

- Servizi di mercato
- Servizi non di mercato

Che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico

Servizi a rete

Trasporti

Sanità

Istruzione

Servizi sociali

“qualsiasi altra attività economica soggetta a obblighi di servizio pubblico”

art. 3,27 e ss legge 244/2007

- Farmacie (C.d.C. Puglia 3/2008)
- Impianti termali (C.d.C. Puglia 100/2009)
- S.p.l. previsti dalla normativa nazionale come tali (rifiuti, gas, t.p.l.)
- Servizi "tradizionalmente" gestiti dai Comuni
- Servizi tipici di alcune realtà territoriali
- Non è necessario che l'Ente abbia affidato dei servizi alla società. Anche la partecipazione in sé può essere strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali
- Il grado di complessità della valutazione aumenta in caso di:
 - Società multiutility
 - Attività strumentali o di supporto alla pubblica amministrazione
 - Attività che non rientrano nelle categorie precedenti

art. 3,27 e ss legge 244/2007

- Cosa scrivere nella delibera di ricognizione?
- Finalità che si intendono perseguire con la partecipazione
- Attestare che le finalità rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente ovvero che la società gestisce servizi di interesse generale
- Attestare che l'attività della società è necessaria per lo svolgimento dell'attività o per la gestione del servizio
- Questo significa (specie per le attività non inquadrabili tra i servizi di interesse generale) addentrarsi in questioni attinenti a:
 - Costi benefici della scelta di costituire/mantenere la società
 - Analisi dell'impatto sul bilancio dell'Ente
 - Confronto con possibili soluzioni esterne
 - Valutazioni strategiche connesse allo status di socio/controllore nel caso in cui l'ente sia committente del servizio erogato